

Regolamento per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia.

Art. 1

Identificazione dei beni e servizi in economia

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi che possono anche comprendere lavori accessori, a condizione che gli stessi assumano rilievo economico inferiore al 50%, conformemente all'art. 125, comma 10, del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche:

- 1) spese per servizi bancari, postali, telefonici, telegrafici ed affini;
- 2) imposte, tasse, spese contrattuali e di registro, acquisto valori bollati e simili;
- 3) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a riviste, periodici e ad agenzie di informazione; lavori di stampa, rilegatura, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, ecc.;
- 4) stampa del periodico dell'Azienda, materiale vario;
- 5) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali; studi, rilevamenti, predisposizione capitolati;
- 6) versamento di quote associative;
- 7) pubblicazione bandi di gara, inserzioni pubblicitarie sulla stampa e T.V.;
- 8) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati, commissioni; spese per concorsi per l'assunzione e spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- 9) locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Azienda e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali dell'Ente sufficienti e idonei;
- 10) fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e relative spese di allacciamento;
- 11) fornitura combustibili;
- 12) acquisto e/o noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotocopiatrici, nonché materiale di consumo per il loro funzionamento, di personal computer e prodotti informatici in genere, servizi per il CED e per gli impianti di automazione e meccanizzazione; T.V. e videoregistratori per proiezioni; manutenzione periodica e riparazione dei medesimi;

- 13) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e motomezzi; acquisto di carburante e lubrificanti, acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, pagamento dei premi di assicurazione RC per gli automezzi e motomezzi; pedaggi autostradali, acquisto e riparazione biciclette in dotazione;
- 14) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, suppellettili, macchine, attrezzature varie per ufficio; acquisto di materiale di cancelleria, di stampati, modelli, litografie, materiale per disegno e per fotografia;
- 15) trasporti, noli, spedizioni, facchinaggio;
- 16) pulizia, derattizzazione, disinfezione, custodia, vigilanza, illuminazione, riscaldamento dei locali adibiti ad ufficio;
- 17) spese di dattilografia per esigenze opportunamente motivate;
- 18) fornitura di divise o capi di vestiario al personale avente titolo;
- 19) polizze di assicurazione;
- 20) gestione e pagamento buoni pasto;
- 21) accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio;
- 22) imbandieramento, illuminazione, addobbo degli uffici nelle ricorrenze e occasioni stabilite;
- 23) spese di rappresentanza e casuali;
- 24) assicurazioni di immobili, mobili e impianti; concatenamenti, puntellature, demolizioni di fabbricati e di manufatti cadenti, nonché sgombero di materiali rovinati o destinati al macero;
- 25) acquisizione di beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- 26) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- 27) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- 28) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- 29) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica ovvero del patrimonio storico, artistico, culturale;

- 30) acquisizione di beni e servizi che si rendessero necessari per la messa a norma, la riparazione e la rifunionalizzazione degli impianti tecnologici;
- 31) spese di condominio;
- 32) acquisizione di materiali per la sicurezza degli impianti tecnologici e per l'adeguamento alle norme infortunistiche;
- 33) acquisizione di beni e servizi che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì quando la natura dei beni e servizi non permettano il ricorso ad una pubblica gara;
- 34) acquisizione di beni e servizi da affidare allo stesso contraente per completare o ampliare quelli realizzati, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'Ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, sempre che il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente;
- 35) interventi su impianti interni ed esterni (parti comuni) di fabbricati;
- 36) sostituzione caldaie, bollitori, radiatori e parti di impianti situati in fabbricati;
- 37) sostituzione di infissi interni ed esterni in fabbricati;
- L'elencazione dei predetti lavori non è esaustiva ma solo esemplificativa.

Art. 2

Divieto di frazionamento

1. E' vietato suddividere artificialmente l'acquisizione di beni e servizi.

Art. 3

Responsabile del Servizio

1. L'acquisizione dei beni e dei servizi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" dal Dirigente del Servizio Amministrativo. I provvedimenti autorizzativi delle spese per l'acquisizione dei beni e dei servizi devono essere sottoposti al visto del Direttore Generale dell'Ente.

Art. 4

Modalità di acquisizione in economia

1. Le forniture e i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti mediante cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

3. Sono a cottimo fiduciario i beni e servizi per l'acquisizione dei quali si rende necessario l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

Art. 5

Limiti di applicazione

- 1- Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di € **206.000**, con esclusione dell'I.V.A, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma 9 e 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche.

Art 6

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

1. Per i servizi o forniture di importo pari o superiore ad € 20.000,00 e fino alla soglia di cui al precedente articolo 5 del presente regolamento, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.
2. Per servizi o forniture **inferiori ad € 20.000,00**, con esclusione dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
3. Il suddetto limite è elevato a € 40.000, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
4. La richiesta alle persone o imprese dei preventivi/offerte, effettuata mediante lettera od altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le eventuali garanzie;
 - le modalità di esecuzione;
 - i prezzi;
 - le modalità di pagamento;
 - l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché il diritto dell'Azienda di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del fornitore.
- 4 L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

- 5 L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto oppure da apposita lettera del d'ordinazione con la quale il committente dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito (quali descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione, quantità e prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A. modalità d'esecuzione ecc.).
- 6 Dell'ordinazione ricevuta il fornitore deve dare immediata accettazione per iscritto all'Azienda.
- 7 I documenti di cui al presente comma dovranno essere conservati agli atti.

Art. 7

Pubblicità

1. Gli affidamenti tramite cottimo, sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del DPR 554/99 con pubblicazione dell'esito delle "procedure negoziate" nell'Albo dell'ACER.

Art. 8

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre l'Azienda, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutta o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Ente, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso d'inadempimento grave l'Ente, previa denuncia scritta, può altresì procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.